

La responsabilità dirigenziale al cospetto del giudice ordinario

Cristiano Celone

L'articolo si concentra sulla ricostruzione della responsabilità dirigenziale in termini "contrattual-pubblicistici", malgrado la devoluzione della materia alla giurisdizione del giudice ordinario, chiamato a sindacare l'eventuale lesione della situazione giuridica del dirigente, ascrivibile alla categoria, non del diritto soggettivo, ma dell'interesse legittimo, di diritto amministrativo anziché di diritto privato. Salvo il recupero della giurisdizione amministrativa di esecuzione, qualora l'amministrazione si rifiuti di adempiere spontaneamente al giudicato civile ed il dirigente esperisca il ricorso di ottemperanza invece del (o insieme al) rimedio civilistico dell'esecuzione forzata.

1. Per una responsabilità "contrattuale di diritto pubblico" da inadempimento di obblighi di risultato

L'inadempimento di un obbligo di risultato è la cifra caratterizzante della responsabilità dirigenziale, quale emerge almeno dal paradigma normativo originario¹, dal momento che incorre in questa forma di responsabilità il titolare dell'incarico dirigenziale² che non raggiunga³ gli

¹ Dal quale si discostano, in effetti, quelle ipotesi di responsabilità dirigenziale introdotte progressivamente dal legislatore, a partire dal 2005, sparse tra disposizioni varie del decreto sul pubblico impiego (d.lgs. n. 165/2001), della legge sul procedimento amministrativo (l. n. 241/1990), del codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005), delle leggi in tema di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza (l. n. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), e, di recente, dei due decreti legge n. 34/2020 e n. 76/2020. Sono figure lontane dalla logica del risultato, essendo legate piuttosto all'inadempimento di meri obblighi di condotta.

² Che, al ricorrere di determinate condizioni previste dalla legge, può anche non avere la qualifica di dirigente e dipendere da un'altra amministrazione o essere un soggetto esterno al circuito degli enti pubblici.

³ Di regola, ogni anno.

obiettivi⁴ individuati nel provvedimento di conferimento dell'incarico⁵, nella direttiva dell'organo di indirizzo politico e nel contratto individuale sottoscritto con quest'ultimo⁶.

Al ricorrere di questa fattispecie di inadempimento, al dirigente sarà decurtata o azzerata la retribuzione di risultato e, previa contestazione, non gli potrà essere rinnovato l'incarico, mentre, nei casi più gravi, nel rispetto del principio del contraddittorio, potrà essergli revocato l'incarico o essere licenziato per giusta causa⁷.

Quella dirigenziale è tuttavia una forma di responsabilità sì "contrattuale"⁸ ma soggetta a "principi e regole del diritto pubblico" (in luogo del diritto privato), che interessano sia le "fonti" di detta responsabilità, sia gli "obblighi" da cui essa ha origine, sia le "sanzioni" applicabili, sia le "garanzie procedurali" previste a tutela non solo del dirigente ma anche delle esigenze di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione e, in

⁴ È condizione imprescindibile, ai fini dell'imputazione di siffatta responsabilità, che la mancata realizzazione degli obiettivi sia in ogni caso accertata attraverso le risultanze del sistema di valutazione della performance disciplinato dal d.lgs. n. 150/2009. Sulla valutazione della performance della pubblica amministrazione, di recente: M. IMMORDINO, *Perché valutare. Che cosa valutare. Come valutare*, A. ZITO, *Il sistema della performance della pubblica amministrazione tra disegno organizzativo e svolgimento della funzione*, A. LA SPINA, *Efficacia e indipendenza nella valutazione della performance*, in AA.VV., *Annuario AIPDA 2019. Quali saperi servono alla pubblica amministrazione? Selezione, valorizzazione e tutela della professionalità pubblica*, Atti del convegno annuale, Pisa, 10-12 ottobre 2019, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, pp. 221 ss., 257 ss., 275 ss.

⁵ Senza il provvedimento di conferimento dell'incarico il dirigente non può svolgere le funzioni dirigenziali connesse alla propria qualifica, in virtù della dissociazione prodotta dalla riforma degli anni Novanta tra titolarità della qualifica e esercizio della funzione dirigenziale. La durata dell'incarico nelle amministrazioni statali, non può, ad oggi, essere inferiore a tre anni né superiore a cinque anni (art. 19, c. 2 e 6, d.lgs. n. 165/2001).

⁶ Cfr. art. 19, c. 2, art. 21, c. 1, d.lgs. n. 165/2001, e art. 9, c. 1-bis, d.lgs. n. 150/2009. V. pure art. 109, d.lgs. n. 267/2000. Tra le leggi regionali, a titolo esemplificativo: art. 10, c. 1, spec. lett. a) e b), l. reg. Sicilia, n. 10/2000.

⁷ L'art. 21, d.lgs. n. 165/2001, utilizza l'espressione recesso dell'amministrazione dal rapporto di lavoro che le disposizioni del contratto collettivo equiparano al licenziamento per giusta causa.

⁸ Una natura contrattuale in cui si ritiene che assuma rilievo, nonostante l'opinione contraria di una parte della dottrina e della giurisprudenza, l'elemento soggettivo della colpa intesa come inosservanza delle ordinarie regole di diligenza, prudenza e perizia, che, ove rispettate, farebbero sì, invece, che l'inadempimento dell'obbligo di risultato non sia imputabile al titolare dell'incarico dirigenziale (per approfondimenti sul tema sia consentito il rinvio a C. CELONE, *La responsabilità dirigenziale tra Stato ed Enti locali*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018, pp. 109-119).

ultima analisi, a protezione di più generali interessi quali sono quelli della collettività amministrata.

È una responsabilità collegata intanto alla mancata realizzazione di risultati di interesse pubblico da parte di un soggetto che svolge un incarico pubblico, qual è l'incarico dirigenziale, che esercita quindi una pubblica funzione e ne è responsabile. Il fatto che la soddisfazione di questi interessi pubblici passi per il tramite dell'adozione, non solo di provvedimenti amministrativi, ma anche di atti negoziali del dirigente soggetti ad una disciplina privatistica, non fa certo venir meno la sostanza del *munus* affidato alla competenza del dirigente rappresentata dalla miglior cura possibile degli interessi della collettività.

In ogni caso, è opinione ormai consolidata che anche l'attività di diritto privato dell'amministrazione pubblica segua un *iter* procedimentale predeterminato di stampo pubblicistico e sia finalizzata alla soddisfazione di interessi generali. Il dirigente, al pari della sua amministrazione, non può infatti determinare in modo libero ed incontrollato l'assetto degli interessi pubblici, tant'è che il vincolo del fine pubblico lo obbliga a motivare le proprie determinazioni, a perseguire l'interesse della collettività e a rispettare i principi di legalità, imparzialità e buon andamento, sanciti dall'art. 97, c. 2, e dall'art. 98, c. 1, della Costituzione⁹. Se rimane fermo, d'altro canto, il principio di legalità dell'agire amministrativo, autoritativo o consensuale che sia, gli atti dell'amministrazione, anche se espressi nelle forme del diritto privato, non potrebbero essere considerati veri e propri negozi, bensì «atti esecutivi, cioè atti del tutto simili agli atti amministrativi»¹⁰. Ne consegue che il dirigente pubblico, anche ove agisca mediante gli strumenti e secondo le regole del diritto comune, svolge un'attività a carattere amministrativo¹¹ e rimane quindi soggetto al suo regime. Il dirigente, cioè, «agisce sempre secondo valutazioni

⁹ In questo senso, F.G. COCA, *Il punto sulla disciplina legislativa del procedimento amministrativo*, in V. CERULLI IRELLI (a cura di), *Il procedimento amministrativo*, 2007, p. 5.

¹⁰ F. MERUSI, *Il diritto privato della Pubblica Amministrazione alla luce degli studi di Salvatore Romano*, in *Dir. amm.*, 2004, p. 652.

¹¹ N. LONGOBARDI, *La legge n. 15/2005 di riforma della legge n. 241 del 1990. Una prima valutazione*, in *www.giustamm.it*, 2005, p. 6.

discrezionali anziché libere» ed è sempre tenuto a «dare applicazione ai principi costituzionali [...] adeguandosi ad una doppia necessità: perseguire l'interesse pubblico e rispettare le (o tenere conto delle) situazioni soggettive del privato»¹².

La natura contrattuale¹³ di siffatta responsabilità discende dal fatto che essa sorge nel momento in cui non vengano adempiuti gli obblighi discendenti dal provvedimento di conferimento dell'incarico o dalla direttiva o dal contratto. L'aggettivo (contrattuale) va «inteso nel significato ampio che il termine *contractus* aveva originariamente nel diritto classico, ove designava tutte le obbligazioni diverse dalla responsabilità *ex delicto*»¹⁴. Non ci sono quindi ostacoli al riconoscimento della natura contrattuale della responsabilità da inadempimento di un'obbligazione preesistente, anche quando la fonte di tale obbligazione non sia il contratto in senso stretto, ma un atto unilaterale qual è il provvedimento di conferimento dell'incarico o la direttiva dell'organo di indirizzo politico. La tesi trova conferma nell'art. 1173, del codice civile, che stabilisce che le obbligazioni derivano, oltre che «da contratto» e «da fatto illecito», «da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico», in virtù del carattere aperto e atipico del sistema delle fonti delle obbligazioni nel diritto privato¹⁵.

Le prestazioni dovute dal dirigente, in conseguenza dell'incarico dirigenziale ricevuto (e accettato), sono quindi vere e proprie obbligazioni contrattuali, ma di natura pubblicistica, essendo, per un verso, proceduralizzate e funzionalizzate alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, per altro verso, originate da

¹² F.G. SCOCA, voce *Attività amministrativa*, in *Enc. dir.*, agg. VI, 2002, p. 96.

¹³ Cfr. P. CHIRULLI, *Dirigenza pubblica (riforma della)*, in *Enc. Giur.*, 2000, p. 11; V. TENORE, *Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego dopo la riforma Brunetta*, Milano, Giuffrè, 2010, p. 145.

¹⁴ L. MENGONI, *Responsabilità contrattuale*, in *Enc. dir.*, 1988, p. 1072.

¹⁵ Cfr. F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, p. 575, per il quale «(...) anche atti o fatti non previsti in norme puntuali possono produrre obbligazioni nei limiti in cui vi sia conformità all'ordinamento giuridico».

atti amministrativi quali si considerano il provvedimento di conferimento dell'incarico¹⁶ e l'atto di indirizzo dell'organo politico.

Condividono la medesima natura pubblicistica anche le tre sanzioni interdittive (mancato rinnovo e revoca dell'incarico, licenziamento) che la legge associa a questo tipo di responsabilità. Non solo o non tanto perché vengono adottate dall'organo di indirizzo politico, ma soprattutto perché i suddetti provvedimenti, di tipo correttivo ed afflittivo, svolgono nel contempo una funzione di amministrazione attiva. Al di là della produzione di un effetto punitivo nei confronti del titolare dell'incarico dirigenziale (non avendo questi soddisfatto gli impegni assunti), perseguono infatti una finalità di cura in concreto dell'interesse pubblico, dal momento che intendono correggere e rimuovere una disfunzione amministrativa nell'esercizio delle funzioni dirigenziali, al fine di ristabilire il buon andamento dell'amministrazione e (con esso) garantire l'effettiva attuazione dell'indirizzo politico e la soddisfazione delle istanze della collettività. Sono in ogni caso provvedimenti sanzionatori che, in linea con i principi affermati da tempo dalla Corte costituzionale¹⁷ e dal Consiglio di Stato¹⁸, devono essere, non solo motivati sulla base di carenze riscontrate

¹⁶ In effetti, la dottrina e la giurisprudenza civilistica, diversamente dalla dottrina amministrativistica e da una parte della giurisprudenza dei TAR, qualificano in termini privatistici il provvedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale. Per una ricostruzione dei differenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali intorno alla natura pubblicistica o privatistica di siffatto atto e sulle ragioni che invece militano a favore della sua caratterizzazione pubblicistica, sia consentito il rinvio a C. CELONE, *La responsabilità dirigenziale tra Stato ed Enti locali*, cit., pp. 68 (nt. 99), 261 ss., spec. 264 ss. La tesi favorevole alla riconduzione dell'atto di conferimento dell'incarico nell'ambito del diritto amministrativo è sostenuta, tra gli altri, da: S. BATTINI, *Il principio di separazione fra politica e amministrazione in Italia: un bilancio*, in *Riv. trim. dir. pub.*, 1, 2012, p. 71 ss.; A. POLICE, *Gli incarichi dirigenziali, le dispute di Pomponazzi e le garanzie del diritto pubblico*, in *Il diritto dell'economia*, 2009, p. 529 ss., il quale osserva che «Assumere la natura privatistica di questi atti, in sostanza, consente l'arbitrario esercizio del potere di nomina (e di revoca) come se il nominante o il revocante fossero datori di lavoro liberi di poter disporre a loro piacimento nell'ambito di una ordinaria autonomia privata; poter disporre senza alcun vincolo di scopo e senza dover rendere conseguentemente conto» (p. 539); W. GIULIETTI, *Il conferimento degli incarichi ai dirigenti: dai principi alle regole*, in *www.giustamm.it*, 23 maggio 2008; da ultimo, P.L. PORTALURI, *Pensieri scomposti sugli incarichi dirigenziali*, e, di nuovo, A. POLICE, *Susanna e i vecchioni. Ovvero scorrendo sulla natura degli incarichi dirigenziali con Pier Luigi Portaluri*, in M. IMMORDINO, C. CELONE (a cura di), *La responsabilità dirigenziale tra diritto ed economia*, Atti del Convegno internazionale, Palermo, 6-7 giugno 2019, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, pp. 365 ss., 380 ss.

¹⁷ Tra le prime, Corte cost. 23 marzo 2007, n. 103.

¹⁸ Cons. St., sez. V, 10 settembre 2010, n. 6539.

nell'adempimento delle prestazioni dirigenziali dedotte in obbligazione, ma anche adottati al termine di un procedimento assistito da adeguate garanzie di contraddittorio e difesa, nel quale il dirigente possa comunque dimostrare la propria non colpevolezza. Guarentigie necessarie per non vanificare la stessa nozione di imputazione soggettiva della responsabilità¹⁹ e per evitare che l'elemento della fiduciarità, insito nella scelta del dirigente al quale viene affidato l'incarico, si trasformi in un mezzo surrettizio per influire sull'autonomia gestionale del dirigente medesimo, in ossequio al principio, ormai costituzionalizzato, del giusto procedimento ed ai principi costituzionali, più volte citati, di imparzialità, buon andamento, oltre che di asservimento del dipendente pubblico agli interessi esclusivi della Nazione.

Ulteriore elemento di garanzia di natura pubblicistica previsto dalla legge all'interno del procedimento sanzionatorio per responsabilità dirigenziale è rappresentato dall'intervento obbligatorio di un organismo consultivo denominato Comitato dei garanti, che, a livello statale, risulta costituito da cinque componenti, in carica per tre anni, nominati, nel rispetto del principio di genere, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e designati rispettivamente, uno dal Presidente della Corte dei conti tra i consiglieri della medesima Istituzione, uno dal Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, uno dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e due scelti tra i dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui almeno uno appartenente agli Organismi indipendenti di valutazione, estratti a sorte fra coloro che abbiano presentato la propria candidatura.

2. La giurisdizione del giudice ordinario e la (controversa) posizione giuridica del titolare dell'incarico dirigenziale

Il carattere pubblicistico della responsabilità dirigenziale e delle relative sanzioni solleva una questione interpretativa riguardante la natura della situazione giuridica soggettiva del titolare dell'incarico dirigenziale lesa dalle suddette misure: se sia un diritto soggettivo o un interesse legittimo. Se si sostenesse l'esistenza di un diritto soggettivo, si dovrebbe riconoscere di essere di fronte ad uno di quei casi eccezionali in cui si

¹⁹ V. nt. 8.

fronteggiano un provvedimento amministrativo di tipo sanzionatorio e un diritto soggettivo²⁰: il diritto del dirigente al conseguimento della retribuzione di risultato o allo svolgimento delle funzioni dirigenziali o al mantenimento del posto di lavoro.

Tesi, questa, però, difficilmente sostenibile, perché in questo caso non si sarebbe in effetti davanti ad un diritto fondamentale resistente o incompressibile rispetto all'esercizio di poteri autoritativi, come sarebbero, per esempio, il diritto alla salute o all'ambiente salubre, il diritto alla protezione umanitaria o allo *status* di rifugiato.

Si dovrebbe quindi ammettere la sussistenza di una posizione di interesse legittimo "di diritto amministrativo", in virtù dell'inquadramento pubblicistico di siffatta responsabilità e dei connessi provvedimenti e della nozione accolta dell'interesse legittimo quale situazione giuridica soggettiva correlata all'esercizio di una potestà amministrativa²¹.

La posizione espressa sul punto dalla Corte di cassazione è però differente. La stessa, verosimilmente per rimanere coerente con l'inquadramento privatistico dei provvedimenti di conferimento e revoca dell'incarico, definiti «determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro», configura addirittura in capo al dirigente «due distinte situazioni giuridiche soggettive» sullo stesso "bene della vita" rappresentato dall'incarico dirigenziale: un interesse legittimo ma «di diritto privato»²² (sulla falsariga della figura di teoria generale elaborata nel diritto civile²³) e un diritto soggettivo, poiché «rispetto alla cessazione anticipata [ossia alla revoca] dell'incarico lo stesso è titolare di un diritto soggettivo che, ove ritenuto sussistente, dà titolo alla reintegrazione (se possibile) nella funzione dirigenziale ed al

²⁰ La stessa formulazione dell'art. 2 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo (l. n. 2248/1865, all. E) sembrerebbe ammettere l'esistenza di diritti soggettivi «ancorché siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa».

²¹ A. ZITO, *L'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo*, in F.G. SCOCA (a cura di), *Giustizia amministrativa*, Torino, Giappichelli, 2020, pp. 75-76, 82 ss.

²² Tesi a cui sembra aderire, da ultimo, anche Cons. Stato, sez. VI, 17 febbraio 2021, n. 1463.

²³ L. BIGLIAZZI GERI, *Contributo ad una teoria dell'interesse legittimo nel diritto privato*, Milano, Giuffrè, 1967; ID., *Interesse legittimo: diritto privato*, in *Dig. disc. priv.*, IX, Torino, 1993, p. 527 ss. Per ulteriori riflessioni: U. BRECCIA, L. BRUSCUGLIA, F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il diritto privato nel prisma dell'interesse legittimo*, Torino, Giappichelli, 2001, con recensione di A. TRAVI, in *Dir. pubb.*, 2003, p. 273 ss.

risarcimento del danno, mentre a fronte del mancato conferimento di un nuovo incarico [lo stesso fa] valere un interesse legittimo di diritto privato, che, se ingiustamente mortificato, non legittima il dirigente a richiedere l'attribuzione dell'incarico non conferito, ma può essere posto a fondamento della domanda di ristoro dei pregiudizi ingiustamente subiti»²⁴.

La tesi del giudice di legittimità non può essere, però, qui condivisa per la scelta di campo pubblicistica che induce ad attribuire natura di interesse legittimo di diritto amministrativo alla posizione giuridica fatta valere in giudizio dal titolare dell'incarico dirigenziale. Seguendo questa prospettiva, l'interprete si troverebbe, però, di fronte ad un caso eccezionale in cui la giurisdizione su questo tipo di controversie è in effetti affidata al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, dal momento che l'art. 63 del decreto sul pubblico impiego gli devolve in via esclusiva la piena tutela giurisdizionale (anche) su questo genere di liti²⁵.

3. L'esperibilità della tutela risarcitoria e reale davanti al giudice ordinario

Il giudice ordinario in forza dell'art. 63 è legittimato ad «adotta[re], nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati». Sono esperibili, pertanto, forme di tutela, non solo risarcitoria, ma anche reale, come l'azione di condanna alla reintegrazione nell'incarico dirigenziale o nel posto di lavoro, nel caso di accoglimento della domanda di annullamento del provvedimento di revoca o di recesso/licenziamento.

²⁴ Cass. civ., sez. lav., 18 giugno 2020, n. 11891, cui si rinvia per i precedenti conformi ivi richiamati.

²⁵ E al riguardo ci si potrebbe interrogare se non sia comunque preferibile restituire al giudice amministrativo, quale giudice naturale degli interessi legittimi, la competenza nei giudizi in tema di responsabilità dirigenziale (sulle ragioni di carattere sistematico a favore di tale tesi, sia consentito il rinvio a C. CELONE, *La responsabilità dirigenziale quale responsabilità "contrattuale di diritto pubblico"*, in AA.VV., *Scritti per Franco Gaetano Scoca*, vol. I, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, pp. 741-743; sulle motivazioni di carattere processuale circa la maggiore profondità del sindacato del giudice amministrativo sull'eccesso di potere rispetto a quello del giudice ordinario, che sembra focalizzarsi piuttosto sul rispetto delle garanzie procedurali da parte dell'amministrazione anziché sul contenuto della sua decisione, cfr. A. GIANNELLI, *Giudice ordinario e decisione amministrativa*, in R. URSI, M. RENNA (a cura di), *La decisione amministrativa*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021, pp. 240-246).

Lo prevede a chiare lettere il comma 2 dell'art. 63, soprattutto dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 75/2017²⁶. I periodi successivi al secondo – ove è stabilito che «Le sentenze con le quali [il giudice] riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro» – contemplano, infatti, il potere del «[...] giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, [di] condanna[re] l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative», nonché di condannare, altresì, il «datore di lavoro [...] per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali».

La tutela ripristinatoria era stata già ammessa, comunque, dalla Corte costituzionale, nel 2008²⁷, nell'ambito di un giudizio su una forma onerosa di *spoils system*, ove la stessa aveva sottolineato la differenza fondamentale tra settore privato e pubblico, affermando che nel rapporto di lavoro privato il potere di licenziamento del datore di lavoro è limitato al solo scopo di tutelare il dipendente, mentre nel rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni il suddetto potere è circondato da garanzie e limiti posti, non solo e non tanto nell'interesse del soggetto da rimuovere, ma anche e soprattutto a protezione di interessi collettivi, quali quello all'imparzialità ed al buon andamento della pubblica amministrazione. Principi, questi, che sarebbero sicuramente vulnerati da un sistema normativo che preveda l'automatica cessazione degli incarichi dirigenziali e quindi l'automatica sostituzione dei dirigenti, a prescindere

²⁶ Il decreto del 2017 ha determinato, tra l'altro, una sensibile differenziazione del regime di tutela rispetto a quello del lavoratore privato contro il licenziamento illegittimo, previsto dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori (l. n. 300/1970), nonché dal d.lgs. n. 52/2015, ove l'ambito di applicazione della tutela reale è stato ristretto.

²⁷ Corte cost., 24 ottobre 2008, n. 351.

dall'osservanza dei principi del giusto procedimento e dall'accertamento dei risultati conseguiti. Con la conseguenza – secondo la Consulta – che sarebbe inammissibile nell'ordinamento, poiché inadeguata, una tutela meramente risarcitoria del dirigente pubblico illegittimamente rimosso. Le «forme di riparazione economica, quali, ad esempio, il risarcimento del danno o le indennità riconosciute dalla disciplina privatistica in favore del lavoratore ingiustificatamente licenziato, non possono rappresentare, nel settore pubblico, strumenti efficaci di tutela degli interessi collettivi lesi da atti illegittimi di rimozione di dirigenti amministrativi», in quanto – secondo il giudice delle leggi – le forme di ristoro economico di un dirigente, rimosso automaticamente e senza contraddittorio, «non attenua[no] in alcun modo il pregiudizio da quella rimozione arrecato all'interesse collettivo all'imparzialità ed al buon andamento dell'amministrazione», mentre, la tutela reale, ovvero la reintegrazione del dirigente nel posto di lavoro, costituisce l'unico strumento idoneo a ripristinare la ferita inferta (da una decadenza automatica *ex lege* o da una revoca o un licenziamento illegittimi) all'interesse collettivo all'imparzialità ed al buon andamento dell'azione amministrativa.

La necessità di rispettare i predetti principi è strettamente legata all'ineliminabile specialità della dirigenza pubblica e in generale del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ancorché in buona parte privatizzato. Specialità dovuta verosimilmente alla persistente compresenza di un rapporto d'ufficio e di un rapporto di servizio, in cui è il primo a condizionare il secondo ed a costituirne la ragione principale, mentre il secondo, correlativamente, è lo strumento per il perseguimento degli scopi di pubblico interesse cui il primo è funzionalizzato²⁸. La tutela reale intenderebbe cioè garantire il rapporto d'ufficio, in virtù della sua diretta rilevanza nell'ordinamento generale²⁹, altrimenti, in assenza di una reintegrazione nel posto di lavoro del dirigente illegittimamente rimosso, detto rapporto sarebbe vulnerato, esponendo così l'ufficio ed

²⁸ Sul tema, v. S. BATTINI, *Il rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni*, Padova, Cedam, 2000, p. 654 ss.

²⁹ G. MARONGIU, *L'attività direttiva nella teoria giuridica dell'organizzazione*, Milano, Giuffrè, 1969, ripubblicato in *Giovanni Marongiu. La democrazia come problema*, vol. I, tomo 1, Bologna, Il Mulino, 1994, p. 229.

il suo titolare, deputati a compiere valutazioni imparziali ed efficienti, all'arbitrio dell'organo politico ed a forme di sostituzione capaci di minarne la naturale e necessaria continuità³⁰.

L'indirizzo del giudice delle leggi viene seguito anche dal giudice di legittimità, per il quale, non solo il ripristino del rapporto di lavoro, ma anche il ripristino dell'incarico dirigenziale è una forma di tutela che può essere esercitata e concessa dal giudice ordinario in favore dei dirigenti pubblici, là dove questi siano stati privati, in tutto o in parte, delle loro mansioni per effetto di un illegittimo provvedimento del datore di lavoro³¹.

Residuerebbe tuttavia la questione della concreta compatibilità della tutela reale con la disciplina del rapporto di lavoro del dirigente, che ruota intorno alla distinzione tra "qualifica" dirigenziale, circondata da garanzie di stabilità, ed "incarico" dirigenziale, caratterizzato, invece, da flessibilità, fungibilità, temporaneità, addirittura da precarietà³², nonché da (insopprimibile) fiduciarietà. Caratteri dell'incarico, questi, soprattutto l'aspetto fiduciario della nomina, che in taluni casi potrebbero mal conciliarsi con la necessaria condanna alla reintegrazione in forma specifica, soprattutto quando il titolare dell'organo che ha conferito l'incarico sia nel frattempo cambiato.

La tutela ripristinatoria, pertanto, non deve essere sopravvalutata come l'unico rimedio in concreto compatibile con le esigenze di tutela dell'imparzialità e del buon andamento degli uffici pubblici.

Se si guarda alla natura discrezionale e fiduciaria dell'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, ancorché adottato al termine di un procedimento selettivo, di tipo comparativo, potrebbero attenuarsi quelle stesse esigenze di tutela dell'imparzialità e del buon andamento, che dalla Corte costituzionale e di cassazione sono state ritenute incompatibili con misure

³⁰ Cfr. F. CORTESE, *Spoils system e illegittima rimozione di dirigenti pubblici: la Corte costituzionale afferma l'inderogabilità della reintegrazione nel posto di lavoro*, in *Le Regioni*, 2009, pp. 129-132.

³¹ Cass. civ., sez. lav., 9 gennaio 2017, n. 217; Cass. civ., sez. un., 16 febbraio 2009, n. 3677. *Contra*, Cass. civ., sez. lav., 18 giugno 2014, n. 13867.

³² G. GARDINI, *L'imparzialità amministrativa tra indirizzo e gestione. Organizzazione e ruolo della dirigenza pubblica nell'amministrazione contemporanea*, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 209 ss., 224 ss.

alternative al ripristino del rapporto di lavoro dei dirigenti, illegittimamente decaduti *ex lege* o per un provvedimento di revoca o recesso.

Nel caso, per esempio, di un incarico dirigenziale conferito ad un soggetto esterno, legato con ogni probabilità da un rapporto fiduciario più stretto con il politico che l'ha nominato, la tutela risarcitoria contro la revoca illegittima potrebbe essere, a ben vedere, una misura più consona alla salvaguardia delle esigenze di interesse pubblico, in quanto, se viene meno in concreto il vincolo fiduciario con il soggetto che l'ha nominato, il ripristino in via giudiziale del dirigente nel precedente posto di lavoro potrebbe determinare effetti distorsivi non meno gravi sull'interesse collettivo al buon andamento dell'amministrazione, in ragione del fatto che il dirigente reintegrato potrebbe non garantire «la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico in ambito amministrativo», violando così uno dei principi cardine della riforma del 2009 in tema di dirigenza pubblica³³.

D'altro canto, se si tiene conto del profilo soggettivo della tutela giurisdizionale, non si può negare al dirigente illegittimamente rimosso di optare per una soddisfazione soltanto monetaria, anziché costringerlo a riprendere servizio in un'organizzazione nella quale potrebbe sentirsi o essere percepito come un soggetto estraneo.

4. *Per l'ammissibilità del giudizio amministrativo di esecuzione*

Se nel giudizio di responsabilità dirigenziale il dirigente si veda accolta la domanda di reintegrazione nell'incarico o nel posto di lavoro in seguito all'accoglimento di quella di annullamento del provvedimento di revoca o recesso, si pone la questione della proponibilità del ricorso di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, ove il datore di lavoro rimanga inadempiente all'obbligo di conformarsi alla sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.

La dottrina e la giurisprudenza amministrativa lo considerano proponibile per varie ragioni, tra cui, oggi, appare decisiva quella di ordine sistematico, che fa leva sulla norma generale di carattere processuale, l'art. 112, c. 2, lett. c), del codice del processo amministrativo (d.lgs. n.

³³ Art. 6, c. 1, l. n. 15/2009, e art. 37, d.lgs. n. 150/2009.

104/2010), che ammette l'azione di ottemperanza «delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato»: una formula ampia che ricomprende anche i giudicati in tema di lavoro, non essendo prevista alcuna deroga.

La disposizione riprende le previsioni, ormai abrogate, contenute nell'art. 4, n. 4, l. n. 5992/1889, nell'art. 27, n. 4, r.d. n. 1054/1924, e nell'art. 37, c. 1, l. n. 1034/1971, ampliandone per certi versi la portata, poiché si riferisce, non all'"autorità amministrativa" ma alla "pubblica amministrazione" inadempiente, per cui il rimedio dell'ottemperanza dovrebbe considerarsi ammissibile contro un'amministrazione che si rifiuti di adottare spontaneamente, non solo provvedimenti amministrativi, ma anche atti negoziali, ove siano necessari per conformarsi alle statuizioni contenute nella sentenza del giudice ordinario. L'azione di ottemperanza, poi, non rimane più circoscritta al giudicato «che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico», come stabilivano le disposizioni abrogate, con la conseguenza che potrebbe applicarsi anche ai giudicati che riconoscono la lesione di "interessi legittimi".

Si potrebbe tuttavia discutere se il giudice ordinario possa giudicare solo della lesione (di diritti soggettivi e) di interessi legittimi "di diritto privato", oppure anche della lesione di interessi legittimi "di diritto amministrativo". Possibilità, quest'ultima, che non appare in effetti preclusa³⁴, alla luce del nostro quadro costituzionale, in quanto, se è vero che l'art. 103 contempla soltanto per il giudice amministrativo, quale giudice naturale degli interessi legittimi (di diritto amministrativo), la possibilità che il legislatore gli affidi, per «particolari materie» ed entro i confini tracciati dalla Corte costituzionale³⁵ e recepiti nel codice del processo amministrativo (art. 7, c. 1), la tutela giurisdizionale «anche dei diritti soggettivi» (inclusi quelli

³⁴ Cfr.: M. MAZZAMUTO, *Verso la giurisdizione esclusiva del giudice ordinario?*, in *Giur. it.*, IV, 1999, p. 1123 ss.; F. FIGORILLI, *Giurisdizione piena del giudice ordinario e attività della pubblica amministrazione*, Torino, Giappichelli, 2002, p. 318 ss.; A. POLICE, *Gli incarichi dirigenziali, le dispute di Pomponazzi e le garanzie di diritto pubblico*, in *Il diritto dell'economia*, 2009, p. 540 ss.

³⁵ Corte cost., 6 luglio 2004, n. 204, e 11 maggio 2006, n. 191. In senso conforme, Id., 5 febbraio 2010, n. 35.

“fondamentali”³⁶) contro la pubblica amministrazione. È altrettanto vero che, argomentando *ex art.* 113, c. 1 e 3, non sembra preclusa al legislatore la scelta discrezionale di affidare eccezionalmente al giudice ordinario la tutela giurisdizionale degli interessi legittimi, così come, in effetti, non gli è stato impedito finora, in determinate materie, di conferire al giudice ordinario il potere di annullare, sospendere o modificare il provvedimento amministrativo illegittimo, dando vita ad un criterio di riparto per materia, con conseguente giurisdizione esclusiva “invertita” del giudice ordinario³⁷. Ed è, in effetti, ciò che sarebbe accaduto in questo genere di controversie in tema di responsabilità dirigenziale, qualora si condivida la tesi pubblicistica finora illustrata circa l’esistenza in argomento di veri e propri provvedimenti amministrativi sanzionatori (revoca e recesso) che ledono interessi legittimi (di diritto amministrativo) del dirigente. L’idea che non ci sia una preclusione costituzionale alla scelta legislativa di affidare al giudice ordinario, in casi tassativi, la giurisdizione sulla lesione di interessi legittimi, sembra ricevere, d’altra parte, l’avallo della Corte costituzionale, nella sentenza n. 275 del 23 luglio 2001, quando afferma che il principio della disapplicazione ed il relativo limite ai poteri del giudice ordinario di fronte ad un atto amministrativo illegittimo, di cui alla legge n. 2248/1865, all. E, «non costituiscono una regola di valore costituzionale, che il legislatore sarebbe tenuto ad osservare in ogni caso», tant’è che l’art. 113, c. 3, rimette, in effetti, alla «scelta discrezionale del legislatore (...) il conferimento ad un giudice, sia ordinario sia ammi-

³⁶ La Corte costituzionale sostiene, d’altra parte, che non esiste alcun principio o norma nel nostro ordinamento che riservi esclusivamente al giudice ordinario, escludendone il giudice amministrativo, la tutela dei diritti costituzionalmente protetti (Corte cost., 24 aprile 2007, n. 140). In tema, v. M.R. SPASIANO, *L’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo*, in F.G. SCOCA (a cura di), *Giustizia amministrativa*, cit., pp. 101-104.

³⁷ In questo senso, cfr. N. DE MARINIS, *La cognizione del giudice ordinario e quella residuale del giudice amministrativo*, in G. AMOROSO, V. DI CERBO, L. FIORILLO, A. MARESCA, *Il lavoro pubblico*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, p. 1210 ss., e A. PILEGGI, *I poteri del giudice ordinario*, *ivi*, pp. 1247-1249, i quali osservano come il criterio di riparto per materia risolva, in effetti, soltanto la questione della giurisdizione affidata al giudice ordinario, mettendola al riparo da contropunte che il criterio classico fondato sulla differente natura o qualificazione della situazione giuridica soggettiva tutelata (diritto soggettivo o interesse legittimo) o dell’atto rilevante (negozio o provvedimento amministrativo) rendeva possibili, in ragione del carattere intrinsecamente mobile in materia della soglia tra pubblico e privato, ma non risolva in effetti la questione controversa circa la vera natura degli atti o delle posizioni soggettive, che potrebbero anche essere configurati come provvedimenti amministrativi e interessi legittimi (di diritto amministrativo).

nistrativo, del potere di conoscere ed eventualmente annullare un atto della pubblica amministrazione o di incidere sui rapporti sottostanti [...]. Non appare dunque condivisibile la tesi di chi, tra i giuslavoristi³⁸, ma non solo³⁹, collegando l'art. 4, c. 4, l. n. 5992/1889, all'art. 4, c. 2, l. n. 2248/1865, All. E, sostiene che l'area di operatività del giudizio amministrativo di ottemperanza sia solo quella in cui vigono le limitazioni ai poteri del giudice ordinario (divieto di revoca o modifica dell'atto amministrativo), stabilite dall'art. 4 dell'All. E, e non possa trovare spazio riguardo ad un'attività, come quella di gestione dei rapporti di impiego, che gli organi dirigenziali, per espressa disposizione normativa, sono legittimati a svolgere con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro⁴⁰. Ad ogni modo, se si condivide la tesi finora prospettata circa la natura pubblicistica della responsabilità dirigenziale e dei relativi provvedimenti, allora è giocoforza, a fronte dell'inesecuzione da parte della pubblica amministrazione della sentenza del giudice ordinario (che abbia annullato il provvedimento illegittimo di revoca o di recesso e condannato l'amministrazione a reintegrare il dirigente nell'incarico o nel posto di lavoro), ammettere l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo⁴¹. In questo caso, infatti, cade il presupposto su cui si fonda la tesi di chi nega l'ammissibilità del giudizio amministrativo di esecuzione nel pubblico impiego privatizzato, ovvero l'assenza di un atto amministrativo, che solo potrebbe giustificarlo, visti i limiti che il giudice ordinario incontra di regola (e salvo eccezioni) di fronte ad un atto amministrativo, non potendo annullarlo, né sospenderlo, né revocarlo e neppure riformarlo, tranne disapplicarlo.

³⁸ A. RICCARDI, *I poteri del giudice ordinario nelle controversie di lavoro pubblico*, in *Il lavoro nelle pp.aa.*, 4, 2020, p. 126-127.

³⁹ A. CORPACI, *Tutela in forma specifica e dipendenti pubblici*, in M. BARBIERI, F. MACARIO, G. TRISORIO LIUZZI (a cura di), *La tutela in forma specifica dei diritti nel rapporto di lavoro*, Milano, Giuffrè, 2004, p. 330, ammette il ricorso al giudizio di ottemperanza solo quando l'esecuzione della pronuncia implichi il dispiegamento di un'attività dei pubblici poteri di natura provvedimentale.

⁴⁰ Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 165/2001.

⁴¹ Il ricorso di ottemperanza è peraltro concorrente, e non alternativo, con il rimedio dell'esecuzione forzata, potendo il ricorrente decidere di promuoverli entrambi, a presidio di una piena effettività della tutela giurisdizionale nei confronti dell'amministrazione (v. A. POLICE, *Nottemperanza della P.A. ai provvedimenti del giudice ordinario (in materia di pubblico impiego) ed esecuzione in forma specifica*, in *Dir. proc. amm.*, 2003, pp. 938-939).

L'esperibilità del giudizio di ottemperanza nel pubblico impiego privatizzato e l'ammissibilità dello stesso anche in presenza di sentenze civili che riguardino rapporti privatistici trova comunque la sua ragion d'essere, non tanto nell'incidenza su un potere riconosciuto all'Amministrazione, quanto piuttosto nell'esigenza di una garanzia più efficace nei confronti della stessa⁴², poiché assicura al dipendente la stessa effettività di tutela del sistema precedente, disponendo il giudice amministrativo, nella fase di esecuzione delle sentenze, di poteri più incisivi di quelli del giudice ordinario, potendo sostituirsi "pienamente" all'Amministrazione inadempiente⁴³, anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*.

Mentre, il limite intrinseco dell'esecuzione civile è rappresentato dall'insurrogabilità del datore di lavoro privato inadempiente agli obblighi di fare (e non fare) infungibili e incoercibili, potendo questi scegliere tra l'adempimento spontaneo delle prestazioni (infungibili) e il risarcimento del danno. Limite, questo, che non sussiste, invero, verso un datore di lavoro pubblico, ancorché il rapporto di lavoro sia stato privatizzato, poiché fungibilità e infungibilità attengono tipicamente alle prestazioni dovute dai privati, avuto riguardo alla preminenza delle posizioni di libertà e intangibilità della sfera personale, mentre il loro impiego appare precluso di fronte all'attività di soggetti pubblici, essendo questa "doverosa"⁴⁴ e "funzionalizzata"⁴⁵, poiché assoggettata ai principi di legalità, buon andamento e imparzialità, nonché preordinata alla soddisfazione di interessi generali della collettività, come, nel caso di specie, l'accrescimento dell'efficienza delle amministrazioni, la razionalizzazione del costo del lavoro, la migliore utilizzazione delle risorse umane⁴⁶.

⁴² A. TRAVI, *La giurisdizione civile nelle controversie di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*, in *Dir. proc. amm.*, 2000, p. 318.

⁴³ In tal senso già E. GUICCIARDI, *La giustizia amministrativa*, III ed., Padova, Cedam, 1957, p. 437.

⁴⁴ G. ROSSI, *Giudice e processo amministrativo*, in *Dir. proc. amm.*, 2012, p. 1222, collega alla "doverosità" dell'azione amministrativa l'attribuzione al giudice amministrativo di poteri più penetranti di quelli che ha il giudice civile nella fase di esecuzione della sentenza.

⁴⁵ B. SASSANI, *Giurisdizione ordinaria, poteri del giudice ed esecuzione della sentenza nelle controversie di lavoro con la pubblica amministrazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1999, p. 425.

⁴⁶ Art. 1, c. 1, d.lgs. n. 165/2001.

A meno che non si possa sostenere che l'ampio ventaglio di poteri attribuiti al giudice ordinario consenta di trapiantare nel processo civile di esecuzione alcuni elementi propri di quello amministrativo di ottemperanza, come la nomina giudiziale di un commissario *ad acta*. Opzione, in verità, percorribile, ma solo se gli atti che il commissario deve adottare non esulino dalla potestà giurisdizionale del giudice che l'ha nominato⁴⁷. Le obiezioni forse più difficili da superare rimangono in effetti quelle di chi sostiene che il recupero delle controversie di lavoro pubblico privatizzato nell'area della giurisdizione amministrativa, seppur solo nella fase dell'esecuzione, condurrebbe di fatto a "restituire" la materia al giudice amministrativo, atteso che nel giudizio di ottemperanza questi non si limita ad eseguire la decisione del giudice ordinario, ma talvolta la interpreta e la integra, enucleando e precisando il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza, chiarendone il significato reale e potendo anche arrivare a pronunciare, quando emergano problemi interpretativi la cui soluzione costituisca l'indispensabile presupposto per la verifica dell'esattezza dell'esecuzione, una statuizione analoga a quella che potrebbe essere emessa in un nuovo giudizio di cognizione.

Si tratta di capire, pertanto, se al giudice amministrativo dell'ottemperanza sia consentito di esercitare un potere "integrativo" o persino "innovativo" del contenuto della sentenza del giudice ordinario⁴⁸. Con il rischio, però, di svuotare di significato la devoluzione della materia alla giurisdizione del giudice ordinario e la stessa logica privatistica sottesa alla riforma⁴⁹. Una questione, questa, che, in effetti, sembra prescindere dal dibattito intorno alla vera natura ed alla conseguente qualificazione, pubblicistica o negoziale, dell'atto che il datore di lavoro pubblico si rifiuta di porre in essere spontaneamente per dare attuazione alla sentenza del giudice ordinario.

⁴⁷ A. POLICE, *Inottemperanza della P.A. ai provvedimenti del giudice ordinario (in materia di pubblico impiego) ed esecuzione in forma specifica*, cit., p. 946.

⁴⁸ Cfr. V. CAIANIELLO, *Esecuzione di sentenze nei confronti della pubblica amministrazione (voce)*, in *Enc. dir.*, agg. III, 1999, pp. 611-612.

⁴⁹ E.A. APICELLA, *Lavoro nelle pubbliche amministrazioni (voce)*, in *Enc. dir.*, agg. VI, 2002, p. 643.

Al riguardo appare convincente l'orientamento giurisprudenziale per cui il potere del giudice amministrativo dell'esecuzione di integrare il giudicato civile, oltre ad essere condizionato dalla natura della sentenza della cui esecuzione si discute, incontra gli stessi limiti esterni della giurisdizione amministrativa, sicché, quando la cognizione della questione controversa, la cui soluzione sia necessaria ai fini della verifica dell'esatto adempimento da parte dell'amministrazione obbligata, sia devoluta ad altro giudice, soltanto questi può decidere al riguardo, in quanto il giudice dell'ottemperanza non sarebbe fornito di giurisdizione nella materia oggetto di giudicato⁵⁰.

Il giudice amministrativo dell'ottemperanza, in altri termini, nella sua attività esecutiva, non può integrare né innovare il contenuto della sentenza, entrando nel merito e ampliando il *dictum* del giudice ordinario, altrimenti sconfinerebbe in un campo di giurisdizione che non gli compete. La formula di cui all'art. 112, c. 2, lett. c), del codice del processo amministrativo, sembra in effetti confermare questa soluzione, per cui i momenti di cognizione consentiti nell'ambito del giudizio di ottemperanza dovrebbero essere strettamente consequenziali al giudicato, mentre sarebbero inammissibili se fossero autonomi, in quanto costituirebbero un *quid novi* rispetto alla decisione ottemperanda ed andrebbero ad invadere la sfera di giurisdizione del giudice ordinario⁵¹, esponendo la sentenza al vizio dell'eccesso di potere giurisdizionale⁵² rilevabile davanti alle sezioni unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 111, ult. c., Cost.

⁵⁰ *Ex multis*: Cass. civ., sez. un., 20 novembre 2003, n. 17633; Id., 19 dicembre 2011, n. 27277; Cass. civ., sez. lav., 28 aprile 2017, n. 10573; Cass. civ., sez. un., 8 novembre 2018 n. 28573. In senso conforme: TAR Lazio, Roma, sez. III, 11 giugno 2008, n. 5757; TAR Lazio, Roma, sez. II, 1 giugno 2011, n. 4982.

⁵¹ R. DIPACE, *Il giudizio di ottemperanza*, in F.G. SCOCA (a cura di), *Giustizia amministrativa*, cit., pp. 634-635, 640.

⁵² F. FRANCARIO, *Il giudizio di ottemperanza. Origini e prospettive*, in B. CAPPONI, A. STORTO (a cura di), *Esecuzione civile e ottemperanza amministrativa nei confronti della P.A.*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2018, pp. 62-63.